

 REGIONE
PIEMONTE
GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 287

Adunanza 20 maggio 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 20 del mese di maggio alle ore 09:45 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO~~ Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Vittoria POGGIO, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO, ~~Elena CHIORINO, Maurizio Raffaello MARRONE, Marco PROTOPAPA,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e gli Assessori CHIORINO, MARRONE, PROTOPAPA

(Omissis)

D.G.R. n. 16 - 5072

OGGETTO:

Conferma, a valere dall'anno 2022, dell'efficacia della D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018 e approvazione disposizioni integrative per la gestione delle attività dei Centri di vacanza per minori.

A relazione dell' Assessore CAUCINO:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018 è stata prevista una nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori, revocando parzialmente la D.G.R. del 29.6.1992 n. 38-16335 e revocando la D.G.R. del 4.7.2016, n. 18-3561;
- ai sensi della deliberazione suddetta, con Determinazione Dirigenziale n. 411 del 18.5.2018 è stata approvata la modulistica per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività necessaria per l'attivazione dei Centri di vacanza per minori;
- a fronte della situazione emergenziale dovuta al Covid 19, con D.G.R. n. 26-1436 del 29.05.2020 è stata approvata una nuova disciplina per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri di vacanza per minori nella fase 2 dell'emergenza COVID-19, in attuazione del D.P.C.M. del 17.5.2020, nonché sospesa per l'anno 2020 l'applicazione della D.G.R. n. 11-6760/2018 suddetta;
- ai sensi della deliberazione suddetta, con Determinazione Dirigenziale n. 526 del 3.6.2020, è stata approvata una nuova modulistica per la presentazione della SCIA necessaria per l'attivazione dei Centri di vacanza per minori;
- con D.G.R. n. 1 - 3339 del 31.05.2021 sono state approvate, a valere per l'anno 2021, le disposizioni per la gestione in sicurezza delle attività dei Centri di vacanza per minori durante l'emergenza da COVID-19, ad integrazione di quelle stabilite dalla D.G.R. n. 11-6760/2018, dando atto altresì che la modulistica necessaria per la presentazione della SCIA è quella approvata alla D.D. n. 411 del 18 maggio 2018.

Preso atto che:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 aprile 2022 ha approvato le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", adottate ai sensi dell'articolo 10bis del decreto legge 22.4.2021, n. 52 e ss.mm.ii., nonché validate dal Comitato tecnico Scientifico nella seduta del 30 marzo 2022;
- le misure di prevenzione ivi previste sono state decisamente semplificate e rese coerenti con l'attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell'impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all'attuale emergenza pandemica, in considerazione dell'immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione.

Dato atto che l'Ordinanza sopra citata prevede che in tutte le attività economiche e sociali è necessario comunque mantenere il rigoroso rispetto di principi di carattere generale e delle misure comportamentali individuali e collettive, adottando idonee misure quali:

- informazione anche multilingue, sulle misure di prevenzione da rispettare,
- obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde Covid 19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente,
- protezione delle vie respiratorie mediante utilizzo corretto di mascherina (chirurgica o ffp2) in tutti gli ambienti chiusi e in caso di assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente,
- igiene delle mani e delle superfici (messa a disposizione di soluzioni per le mani in più punti e all'ingresso dei locali, frequente igienizzazione degli ambienti con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggior frequenza),
- areazione (rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi).

Tali principi di carattere generale devono essere opportunamente applicati, adattandoli al contesto, nelle specifiche attività economiche e sociali.

Rilevato che, per le motivazioni suesposte e ai fini di un progressivo ritorno ad un regime ordinario per tutte le attività economiche e sociali, così come previsto dalla sopracitata Ordinanza del Ministro della Salute, si ritiene opportuno per l'attivazione dei centri di vacanza per minori applicare nuovamente la disciplina di cui alla D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018.

Rilevato, altresì, che alcuni requisiti introdotti dalla D.G.R. n. 26-1436/2020 sono risultati validi ed efficaci e che pertanto si ritiene di integrare la disciplina approvata dalla D.G.R. n. 11-6760/2018 prevedendo:

- la possibilità di affiancare a ciascun gruppo di minori, in via complementare e ferma restando la presenza minima di personale educativo nei rapporti numerici in essa indicati, un massimo di due adolescenti della fascia 16/17 anni di età, opportunamente formati, per il supporto al gruppo stesso in veste di animatori;
- la presenza continua degli operatori, secondo la dotazione indicata dalla D.G.R. n. 11-6760/2018, per tutta la durata del centro di vacanza, nonché la possibilità di attivare degli operatori supplenti in caso di necessità.

Dato atto che:

- la modulistica necessaria a dare compiuta attuazione al presente provvedimento è quella approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 411 del 18 maggio 2018;
- i Centri di vacanza di cui alla presente nuova disciplina, potranno essere attivati per tutto il periodo estivo sino alla completa ripresa delle attività educative e scolastiche in presenza sul territorio regionale.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista l'Ordinanza del Ministro della Salute dell'1 aprile 2022, con la quale sono state approvate le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali";

vista la D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018;

vista la L. 328/2000;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2022;

vista la DD n. 411 del 18 maggio 2018;

vista la D.G.R. n. 26-1436 del 29.05.2020;

vista la DD n. 526 del 3.6.2020;

vista la D.G.R. n. 1-3339 del 31.05.2021;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 così come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di confermare, a valere dall'anno 2022, l'efficacia della disciplina di cui alla D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018 relativa ai requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei centri vacanza per minori, per l'attivazione degli stessi;
- di approvare, ad integrazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018, per la parte relativa alla dotazione del personale dei Centri stessi, le seguenti disposizioni prevedendo:
 - o la possibilità di affiancare a ciascun gruppo di minori, in via complementare e ferma restando la presenza minima di personale educativo nei rapporti numerici in essa indicati, un massimo di due adolescenti della fascia 16/17 anni di età, opportunamente formati, per il supporto al gruppo stesso in veste di animatori;
 - o la presenza continua degli operatori, secondo la dotazione indicata dalla D.G.R. n. 11-6760/2018, per tutta la durata del centro di vacanza, nonché la possibilità di attivare degli operatori supplenti in caso di necessità.

- di dare atto che i centri di vacanza potranno essere attivati per tutto il periodo estivo sino alla completa ripresa delle attività educative e scolastiche sul territorio regionale;
- di dare atto che la modulistica necessaria a dare compiuta attuazione al presente provvedimento è quella approvata dalla DD n. 411 del 18 maggio 2018;
- di stabilire l' applicazione delle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 aprile 2022, che approva le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", adottate ai sensi dell'articolo 10bis del decreto legge 22.4.2021, n. 52 e ss.mm.ii., nonché validate dal Comitato tecnico Scientifico nella seduta del 30 marzo 2022" per tutta la durata dei centri di vacanza 2022, fatti salvi eventuali aggiornamenti delle stesse;
- di dare atto che i centri vacanza sono tenuti a mettere in atto le disposizioni approvate con il presente atto, nonché tutte le indicazioni contenute in norme, linee guida e buone pratiche di intervento, che siano adottate a fronte dell'eventuale evolversi della pandemia;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 20 maggio 2022.

cr/ 